



ORIGINALE

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese

Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE

Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

E mail: segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it

PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 11 del 31/01/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IN RIFERIMENTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO**, alle ore **19.30** nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Cuasso al Monte, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio notificato ai Consiglieri Comunali nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **Ordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco, Sig. Francesco Ziliani.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Cardillo, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRANCESCO ZILIANI	SINDACO	PRESENTE
VIGONI ARNALDA	VICE SINDACO/ASSESSORE	PRESENTE
STRIPPOLI VITO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	PRESENTE
GAMBIRASIO ALESSANDRO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	PRESENTE
ROSSI DIEGO	CONSIGLIERE	PRESENTE
BIANCHI ANGELO	CONSIGLIERE	PRESENTE
BINI FABRIZIO	CONSIGLIERE	ASSENTE
CARLIN LORIS	CONSIGLIERE	PRESENTE
GUERNERI FLAVIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
PERRONE MARIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
BUSTI FEDERICA	CONSIGLIERE	PRESENTE
VACALEBRI GIOVANNI	CONSIGLIERE	ASSENTE
CALABRIA GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	PRESENTE

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano **PRESENTI** n. 11 (undici Consiglieri) e **ASSENTI** 2 (due Consiglieri).

Il Presidente del Consiglio, Francesco Ziliani – Sindaco, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio dà atto della presenza in sala dell'Assessore esterno Sig. Alberto Bini che partecipa alla presente seduta consiliare senza diritto di voto e senza essere conteggiato ai fini della sussistenza del numero legale.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IN RIFERIMENTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NON RISCOSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE.

Il Sindaco relazione in ordine all'argomento in oggetto.

Concluso l'intervento del Sindaco non si registrano richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti in sala, di conseguenza, il Presidente del Consiglio Comunale invita il Civico Consesso a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

In conformità dell'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

- **presenti e votanti n. 11 ;**
- **consiglieri astenuti n. 0 ;**
- **voti favorevoli n. 11 legalmente espressi;**
- **voti contrari n. 0;**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 11-quater del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con Legge n. 172/2017 introduce la facoltà per gli enti locali di definizione agevolata delle entrate non rimosse a seguito di ingiunzione fiscale:

"Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96";

ATTESO che:

- ✓ l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- ✓ dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- ✓ il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la

quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 è entrata in vigore il 6 dicembre 2017, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 5 febbraio 2018;

- ✓ entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

CONSIDERATO che:

- ❖ è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- ❖ la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

RITENUTO di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 30.09.2017;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

RITENUTO, su proposta della Giunta Comunale, di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, allo scopo predisposto dal servizio economico finanziario – ufficio tributi;

PRESO ATTO:

- ✓ che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnico contabile, il Responsabile del servizio Economico Finanziario;
- ✓ del parere favorevole del Revisore del Conto verbale n. 27 in data 24.01.2017, ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b), punto 7), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che non deve essere rilasciato il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del TUEL, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90.
- 2) Di approvare il "Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento", il quale si compone di n. 13 articoli, che si allega alla presente sub. A) per farne parte integrante e sostanziale;

- 3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997;
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Cuasso al Monte, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
- 5) di dare atto che il Regolamento oggetto del presente atto deliberativo viene pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. nel Portale "Amministrazione Trasparente".

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- **presenti e votanti n. 11 ;**
- **consiglieri astenuti n. 0 ;**
- **voti favorevoli n. 11 legalmente espressi;**
- **voti contrari n. 0;**

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..



COMUNE DI CUASSO AL MONTE
Provincia di Varese
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180
E mail: segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it
PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IN RIFERIMENTO
ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NON RISCOSSE A
SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
per la seduta del giorno 31/01/2018**

Il sottoscritto Dott. Antonio Candido, Revisore dei Conti del Comune di Cuasso al Monte, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/09/2015,

ESAMINATA

la proposta di Deliberazione sopra indicata;

ESPRIME


Parere favorevole sulla proposta di Deliberazione da presentare al Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IN RIFERIMENTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE"**.

Cuasso al Monte, 30 gennaio 2018

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Antonio Candido

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese



**Regolamento per la
definizione agevolata in
riferimento alle entrate
tributarie e patrimoniali
non riscosse a seguito di
provvedimenti di
ingiunzione fiscale.**

INDICE

Articolo	Denominazione
1	Disciplina
2	Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata
3	Entrate ammesse alla definizione agevolata
4	Le voci soggette a definizione agevolata
5	La rateazione dei pagamenti
6	Modalità di richiesta di definizione agevolata
7	Modulistica
8	Adempimenti del Comune o del concessionario
9	Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione
10	Mancato pagamento
11	Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
12	Procedure cautelative ed esecutive in corso
13	Disposizioni finali

Articolo 1

Disciplina

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, ed in attuazione dell'art. 1, comma 11-quater, D.L. 148/2017, convertito nella legge 172/2017, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale.

Articolo 2

Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione le entrate di cui al successivo articolo 3, fiscali e non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, affidate all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 e notificate entro il 16 ottobre 2017 direttamente dal Comune, ovvero dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Articolo 3

Entrate ammesse alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, le entrate di natura tributaria come ICI, IMU, TARI, TARES, ecc., le violazioni del codice della strada e le entrate patrimoniali.

Articolo 4

Le voci soggette a definizione agevolata

1. In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nei periodi previsti dall'articolo 2 del presente regolamento e riferite alle entrate dell'articolo 3.

2. Relativamente alle violazioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i pagamenti ritardati.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5

La rateazione dei pagamenti

1. I pagamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2018 oppure in rate di pari importo, fino ad un massimo di 5 aventi le seguenti scadenze:

- 31 luglio 2018
- 30 settembre 2018
- 31 ottobre 2018
- 30 novembre 2018
- 28 febbraio 2019.

Articolo 6

Modalità di richiesta di definizione agevolata

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso l'ufficio protocollo del Comune o del concessionario della riscossione incaricato entro la data del 15 maggio 2018.

2. L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale. La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it

Articolo 7 Modulistica

1. L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso.

2. Il modulo deve contenere:

- a) la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- b) i dati identificativi del soggetto (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec., per le persone fisiche; denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec, per le persone giuridiche);
- c) la natura del debito (ICI, IMU, codice della strada, ecc.);
- d) l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
- e) la data e il numero di protocollo dell'ingiunzione fiscale;
- f) la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
- g) il numero di rate, in considerazione di quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, con il quale intende il debitore effettuare il pagamento;
- h) l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
- i) l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Articolo 8

Adempimenti del Comune o del concessionario

1. Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 6, il Comune o il Concessionario della riscossione, comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il Concessionario della riscossione, entro il termine del 30 giugno 2018 inviano la comunicazione nella quale sono indicati:

- a) l'ammontare complessivo delle somme condonate da pagare;
- b) il numero di rate;
- c) l'importo di ciascuna rata;
- d) la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento.

Articolo 9

Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza precedente alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva alla presentazione della stessa istanza.

Articolo 10

Mancato pagamento

1. Il mancato, o parziale, o tardivo, pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.

2. Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Articolo 11

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 12

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale domanda.

2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53 e nel D.L. 148 del 16.10.2017, convertito in Legge n. 172 del 04.12.2017 pubblicato nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017.

2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

§§§§§§§§§§§§



COMUNE DI CUASSO AL MONTE
Provincia di Varese
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/01/2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IN RIFERIMENTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI NON RISCOSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE



La sottoscritta Sig.ra Maria Luisa Vimercati, Responsabile delle Aree Economico Finanziaria ed Affari Generali, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione sopraindicata.



Il Responsabile
Area Economico-Finanziaria ed Area Affari Generali
Maria Luisa Vimercati

Cuasso al Monte, 25/01/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Sig. Francesco Ziliani 	Dott. Giuseppe Cardillo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente viene pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **14 FEB. 2018**(art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Cuasso al Monte, **14 FEB. 2018**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Camillo Pezzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Cuasso al Monte,

14 FEB. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Camillo Pezzoni